



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE E.P.E. PER LA SARDEGNA CENTRO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Regione Autonoma della Sardegna,

Centro giustizia minorile per la Sardegna (CGM)

Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna (PRAP),

Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna (UIEPE),

Visti

- Gli articoli 27, 114, 116 della Costituzione della Repubblica, nonché la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche e integrazioni;
- La legge 27 maggio 1998, n. 165, recante "Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354", e successive modifiche e integrazioni;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", nonché il Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- La legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";
- La Legge 22 luglio 1975, n. 382, recante "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione", nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", nonché il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- La L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come da ultimo modificate dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2;
- La legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- La legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- L' Accordo stipulato dalla Cassa delle Ammende con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018;
- L'invito presentato dalla Cassa delle Ammende, in data 27 maggio 2019, a presentare proposte di intervento cofinanziate in attuazione dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018;
- La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (attuazione della direttiva 2012/29/UE);
- Il Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 attuativo della Direttiva UE/29/2012 apporta modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione introducendo maggiori tutele alle vittime di reato;
- La citata Direttiva, inoltre, all'art. 8 comma 3 prevede: "Gli Stati adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime (...); ed al comma 4 "I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria".

Rilevato

che le normative citate delineano, in ordine ai temi della sicurezza, dell'inclusione sociale e dell'esecuzione delle sanzioni e misure penali un assetto delle competenze che richiede un intervento organico e congiunto da parte del Ministero della Giustizia e della Regione, anche in qualità di coordinatrice e promotrice delle attività degli Enti Locali, del Volontariato e del Terzo settore;

Considerato che le Parti

- intendono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Costituzione e dalle leggi in materia;
- pongono la sicurezza tra i beni fondamentali che concorrono a garantire benessere, qualità della vita e sviluppo del territorio;
- intendono potenziare attività di *probation* che valorizzino l'esecuzione penale in vista di una più accurata integrazione con il territorio e la comunità di riferimento;
- intendono concorrere all'attuazione di politiche volte al contrasto del fenomeno

criminale, con particolare attenzione alla sicurezza delle collettività anche favorendo lo scambio di buone pratiche e promuovendo il valore della cultura e del lavoro per il recupero di soggetti in esecuzione penale;

- Intendono concorrere all'attuazione di politiche di sostegno in favore delle vittime di reato, attraverso l'istituzione e/o la promozione di iniziative di giustizia riparativa e servizi per il sostegno delle vittime;
- intendono dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE in particolare nella parte in cui viene chiesto agli Stati membri di assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, i quali dovranno essere indicati dalle amministrazioni competenti in collaborazione con le forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria;

Ritenuto

Che la Regione Sardegna e gli Uffici regionale del Ministero della Giustizia confermano i Protocolli d'intesa firmati l'11 settembre 2002 e il 7 febbraio 2006, che impegnano le due Istituzioni in azioni comuni per i soggetti in esecuzione penale;

Vista ogni altra disposizione in materia di esecuzione della pena e ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

(Finalità)

Le parti sottoscrittrici del presente protocollo si impegnano a realizzare un sistema di servizi integrato tale da favorire l'incremento della sicurezza sociale, del benessere e dello sviluppo delle comunità territoriali sarde nel corso dell'esecuzione di misure e sanzioni penali, mediante gli strumenti dell'inclusione e della giustizia riparativa, in una prospettiva di *welfare* generativo e di Giustizia di Comunità; tale sistema vedrà la partecipazione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti penali e disponibili ad impegnarsi a favore delle comunità territoriali per il raggiungimento di tali obiettivi.

In particolare le parti si impegnano a collaborare per la definizione e attuazione di un progetto da presentare per il cofinanziamento alla Cassa delle Ammende per l'attuazione di servizi, interventi e azioni riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione

penale e di giustizia riparativa, con il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore da individuarsi con procedura di evidenza pubblica anche attraverso la coprogettazione.

Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a collaborare per la programmazione e progettazione condivisa di interventi finalizzati all'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale e in *probation*, favorendo il coinvolgimento delle comunità territoriali, con particolare riferimento alla realizzazione di:

- sviluppo di servizi per il sostegno alle vittime e per la giustizia riparativa;
- programmi di formazione e inserimento lavorativo e potenziamento di servizi alle comunità territoriali;
- interventi di supporto abitativo;
- assistenza e accompagnamento ai soggetti in esecuzione penale e alle loro famiglie;
- costruire una rete integrata territoriale con il coinvolgimento attivo delle autorità e delle istituzioni locali, nonché delle associazioni impegnate a vario titolo nell'assistenza alle vittime per promuovere e sviluppare un sistema di servizi e protezione delle persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali, in qualità di vittime al fine di evitare la vittimizzazione secondaria;
- rafforzare la tutela delle vittime di reato e, in particolare, di migliorare il sistema di assistenza alle vittime nonché degli strumenti a loro disposizione, avendo come obiettivo la "riparazione", il cui contenuto viene concretamente a dipendere da tutti gli attori coinvolti, ma che, più che esprimere un solo valore economico, deve esprimere un valore di relazione.

Art.2

(Gruppo di Coordinamento Regionale)

Le parti si impegnano a costituire un gruppo di coordinamento regionale per la promozione delle attività di collaborazione definite all'articolo 1, la stesura della progettazione relativa e la *governance* e verifica dell'andamento dei progetti e del sistema integrato dei servizi.

Tale organismo, composto dai rappresentanti degli Assessorati Regionali interessati: Direzione Generale delle Politiche Sociali; Direzione Generale del Lavoro formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale; Centro Regionale di Programmazione; Direzione Generale del Turismo artigianato e commercio, e degli enti sottoscrittori del presente Protocollo, opererà in raccordo con la Presidenza della Regione Autonoma Sardegna con i compiti di:

- realizzare una strategia condivisa di progettazione degli interventi e dei servizi di cui all' art.1; in particolare il Gruppo di Coordinamento dovrà fornire supporto alla progettazione relativa all'invito proposto dalla Cassa delle Ammende con Avviso del 27 maggio 2019;

- garantire un flusso informativo e sistematico sul progetto, anche al fine di individuare e diffondere le buone prassi nel settore dell'inclusione;
- assicurare il monitoraggio sull'andamento delle azioni progettuali, territoriali messe in atto con risorse congiunte;
- ricavare dalle esperienze realizzate indicazioni per impostare nuovi interventi di politiche a sostegno dell'inclusione sociale;
- sviluppare e diffondere le pratiche della Giustizia di comunità sui territori, anche attraverso la costruzione di programmi di pubblica utilità in favore della collettività;
- promuovere, attraverso intese con altri soggetti pubblici e privati e del terzo settore, iniziative ritenute idonee a favorire nei confronti dei soggetti in esecuzione penale, l'apprendimento delle competenze di abilità richieste dal mercato del lavoro, così da favorirne il concreto inserimento in contesti lavorativi, con lo scopo di renderli autonomi e slegati da forme assistenziali;
- elaborare, nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali europei e di altre fonti finanziarie nazionali, regionali e locali, progetti, anche sperimentali, in favore di soggetti o gruppi svantaggiati in esecuzione penale, inclusa l'acquisizione o l'adeguamento di competenze spendibili sul mercato del lavoro;
- organizzare e gestire percorsi di sensibilizzazione e formazione a favore di operatori della giustizia, delle forze dell'ordine, della sanità e del sociale, per l'attivazione dei servizi di supporto alle vittime;
- promozione di azioni ed iniziative di supporto in favore delle vittime di reato;
- definire procedure operative condivise volte ad accompagnare l'invio delle vittime ai rispettivi servizi competenti nella rete di riferimento, agevolando al contempo anche la loro presa in carico;
- realizzare un sistema integrato di procedure e buone prassi tra le istituzioni e gli organismi competenti territorialmente atto a migliorare "l'aiuto" alle vittime in tutto l'iter giudiziario (dalla rilevazione/segnalazione, all'ascolto alla presa in carico) per evitare la vittimizzazione secondaria;
- svolgere attività di promozione congiunta di sensibilizzazione sul territorio di riferimento – attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici, etc. - relativi alla materia del presente protocollo;
- realizzare la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione delle vittime di reato e dei risultati conseguiti attraverso un report a cadenza annuale/semestrale.

Art.3

(Promozione rete Istituzionale)

Le parti si impegnano a promuovere una rete istituzionale per la coprogettazione e l'attuazione di progetti, servizi, interventi e azioni riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale.

Si impegnano a promuovere, attraverso intese con altri soggetti pubblici e privati e del terzo settore, iniziative ritenute idonee a favorire nei confronti dei soggetti in esecuzione penale, l'apprendimento delle competenze di abilità richieste dal mercato del lavoro, così da favorirne il concreto inserimento in contesti lavorativi, con lo scopo di renderli autonomi e slegati da forme assistenziali; a elaborare, nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali europei e di altre fonti finanziarie nazionali, regionali e locali, progetti, anche sperimentali, in favore di soggetti o gruppi svantaggiati in esecuzione penale, inclusa l'acquisizione o l'adeguamento di competenze spendibili sul mercato del lavoro; a predisporre progetti da proporre al cofinanziamento della Cassa delle Ammende; a pianificare programmi di pubblica utilità in favore della collettività; a offrire un coordinamento operativo delle esperienze già esistenti sul territorio rivolte alle vittime di reato.

Art.4

(Durata e monitoraggio risultati)

Il presente Protocollo ha durata biennale, decorrente dalla sua sottoscrizione, può essere rinnovato ed esaurirà la sua efficacia a conclusione delle attività previste dal progetto.

Le azioni poste in essere relativamente alle finalità individuate al precedente articolo 1 sono analiticamente descritte in due report annuali, da redigersi - a cura del Gruppo di Coordinamento Regionale di cui al precedente articolo 2 - entro il termine del primo e del secondo anno di vigenza del presente Protocollo.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, li _____

Il Presidente della Regione Sardegna
Christian Solinas

Il Direttore
del Centro Giustizia Minorile per la Sardegna
Giampaolo Cassitta

Il Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria della Sardegna
Maurizio Veneziano

Il Direttore Interdistrettuale
dell'Esecuzione Penale Esterna della Sardegna
Domenico Arena
